

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO DEL 27 APRILE 2016

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 12:00 sono presenti i sigg.ri consiglieri: avv.ti Fabio Benigni (presidente); Biancamaria D'Agostino (consigliere segretario), Giulio Sandulli (vice presidente), Anna Argenio, Maria Cerrato, Vincenzo Santurelli, Roberto Fabiano, Vincenzo Lieto

Sul punto n. 1 all' ordine del giorno – modifica regolamento Ente di sovraindebitamento – il Consiglio delibera di provvedere alla modifica del regolamento richiesta dal Ministero della Giustizia (finalizzata a non subordinare l'espletamento della procedura al pagamento dei compensi in favore del gestore), delegando il Presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari.

Sui punti n. 2 (incontro Presidente CNF avv. Andrea Mascherin) e n. 3 (iniziative "Il Dubbio" e "Gettoni componenti del Consiglio Nazionale Forense") all' ordine del giorno, il presidente relaziona nel modo seguente:

- premesso che in campo nazionale e locale diverse associazioni e alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati, hanno inteso promuovere iniziative finalizzate a censurare l'operato del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla creazione e pubblicazione di un giornale denominato "Il Dubbio" e all'adozione di un regolamento diretto a prevedere dei compensi, anche sotto forma di "gettoni di presenza", in favore dei componenti del Consiglio Nazionale Forense;
- il presidente Fabio Benigni, d'intesa con il Consiglio, ha ritenuto opportuno, per una questione di garbo e di rispetto istituzionale, ancor prima di adottare una delibera che potesse affrontare gli argomenti appena menzionati, sollecitare un incontro urgente con il presidente del CNF avv. Andrea Mascherin;



- la richiamata riunione, alla quale ha aderito l'avv. Andrea Mascherin, si è tenuta in data 1/03/2016 presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, alla presenza di tutti i presidenti degli Ordini forensi del Distretto della Corte di Appello di Napoli, del presidente Fabio Benigni, del consigliere avv. Carmine Freda e dei componenti del CNF per il Distretto della Corte di Appello di Napoli, avv.ti Francesco Caia e Maria Masi;
- in quella sede il presidente Benigni rappresentava ai presenti le seguenti circostanze e criticità: 1) l'assenza, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino di alcun compenso e soprattutto di alcuna forma di rimborso, nemmeno per le trasferte istituzionali, atteso che il presidente e i consiglieri provvedono a svolgere tutte le attività connesse alla funzione, con le proprie risorse; 2) la presenza presso l'Ordine degli Avvocati di Avellino di una tassa annuale che risulterebbe notevolmente inferiore rispetto a quelle previste presso altri ordini forensi; 3) le difficoltà connesse con il recupero delle richiamate tasse; 4) il momento economico particolarmente problematico che attraversa da tempo l'Avvocatura e che impone la necessità di adottare una politica (da tempo realizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino) rivolta a incrementare una riduzione delle spese e soprattutto dei contributi che ogni Consiglio dell'Ordine forense è tenuto a versare annualmente al CNF in base alla normativa vigente; in particolare il presidente Benigni evidenziava che nel mese di dicembre dell'anno 2014 si è recato a Roma presso la sede del CNF, in compagnia del segretario amministrativo Dott. Sabino Salvo, al fine di estinguere con enormi difficoltà, attraverso una transazione, un'esposizione debitoria dell'Ordine degli Avvocati di Avellino nei confronti del CNF, che si era incrementata nel corso degli anni a seguito delle oggettive difficoltà di far fronte al pagamento dei contributi annuali al CNF e in conseguenza delle difficoltà connesse al recupero delle tasse annuali nei confronti degli iscritti;
- sulla base di tali premesse evidenziava che il CNF avrebbe dovuto, prima di promuovere l'iniziativa editoriale (Il Dubbio), consultare la base degli Avvocati, anche attraverso i Consigli

dell'Ordine (affinché potessero fungere da tramite con gli iscritti) al fine di realizzare, eventualmente, la necessaria condivisione finalizzata a creare anche uno strumento per portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le problematiche nazionali e soprattutto locali dell'Avvocatura;

- il presidente Benigni, inoltre, rappresentava la sua contrarietà al regolamento adottato dal CNF relativo al riconoscimento di compensi e "gettoni di presenza" ai componenti del CNF, anticipando che avrebbe portato le questioni (il Dubbio, compensi e gettoni di presenza) all'attenzione del proprio Consiglio;
- il presidente del CNF, avv. Andrea Mascherin, sottolineando la necessità di utilizzare uno strumento (Il Dubbio) per dare voce all'Avvocatura, anche in considerazione della previsione dei costi di tale giornale (notevolmente inferiori rispetto a quanto investito dal CNF, fino a quel momento, in pubblicità sui quotidiani nazionali di iniziative volte a tutelare la posizione dell'Avvocatura), mostrava un atteggiamento collaborativo esaltando la funzione dei Consigli degli Ordini intesa come raccordo tra il CNF e gli iscritti; sulla questione dei compensi e dei "gettoni di presenza" il Presidente del CNF, avv. Andrea Mascherin, rappresentava che l'adozione di apposito regolamento in tal senso si era resa necessaria in considerazione della molteplicità delle attività istituzionali che obbligavano i componenti del CNF a sottrarre tempo importante agli impegni professionali.

IL CONSIGLIO

dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, esprime contrarietà al metodo adottato per dare vita all'iniziativa editoriale "il Dubbio" e all'adozione del regolamento da parte del CNF diretto a riconoscere ai componenti del CNF compensi e "gettoni di presenza", invitando il CNF a rivedere le proprie decisioni affinché si possa garantire il principio della più ampia condivisione da parte degli iscritti, anche attraverso le apposite rappresentanze, ogni qualvolta si tratta di gestire delle scelte che



incidono sull'intera Avvocatura e che assumono una rilevanza economica che direttamente o indirettamente coinvolge gli iscritti. Manda alla segreteria amministrativa di trasmettere la presente delibera, nelle forme previste, al CNF.

Sul punto n. 4 all'ordine del giorno – questione compensi avvocati Equitalia – il presidente relaziona come segue:

- a seguito di specifiche doglianze avanzate da diversi Colleghi che prestano la propria attività professionale per conto di Equitalia Sud S.p.a. attraverso apposite convenzioni, è emerso che la suddetta Società ha invitato i richiamati legali a sottoscrivere nuove pattuizioni che risultano essere altamente lesive della dignità professionale;
- le dette pattuizioni prevedono dei compensi irrisori che non si conciliano con l'impegno e la competenza richiesti per l'assolvimento degli obblighi connessi alle prestazioni necessarie per espletare il diritto di difesa, anche in considerazioni degli oneri economici, in termini di garanzie assicurative, richieste ai professionisti dalla suddetta Società;
- la questione è già stata portata all'attenzione del CNF nella qualità di organo rappresentativo dell'intera Avvocatura;
- il Parlamento sta esaminando il DDL 2249 del 23/02/2016 sull'Equo Compenso che testualmente prevede: *"1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definiti ai sensi di decreti ministeriali ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli*

imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».";

- Sulla base di tali premesse, il presidente, evidenzia la necessità di sollecitare il CNF affinché possa contrastare immediatamente e in maniera efficace questa politica, adottata anche da altre società, che risulta lesiva degli interessi dell'intera categoria e possa valorizzare nelle sedi opportune e attraverso i propri rappresentanti, la necessità di introdurre nel nostro Ordinamento, in tempi rapidi, le disposizioni evidenziate sopra.

IL CONSIGLIO

all'unanimità dei presenti:

evidenzia che pur vigendo un sistema di libera contrattazione dei compensi per l'espletamento dell'attività professionale, essendo stati aboliti i minimi tariffari, sussiste sempre il dovere di tutelare il decoro e l'onore della professione, che verrebbero palesemente sviliti di fronte all'accettazione di simili irrisori compensi con discredito per la intera categoria;

manda alla segreteria amministrativa di trasmettere il deliberato, nelle forme previste, al CNF.

- Sui punti n. 5 - iscrizioni, cancellazioni e sospensioni-, 6 - gratuito patrocinio - e 7 -pareri- all'ordine del giorno, il Consiglio delibera positivamente sulle istanze inoltrate.

- Sul punto n. 8 -varie ed eventuali- all'ordine del giorno il Consiglio ratifica l'organizzazione del convegno dal titolo "Procedure Concorsuali e Ruolo delle Banche" che si è svolto nell'Aula Magna del Tribunale di Avellino nei giorni 15 e 16 aprile 2016 e che ha visto la partecipazione, tra i tanti relatori illustri, del Vice Presidente del CSM avv. Giovanni Legnini.



- Sul punto n. 8 -varie ed eventuali- all'ordine del giorno, il presidente relazione sulla situazione "elezioni forensi" che è stata anche oggetto di discussione nella riunione dell'1/03/2016 che si è tenuta a Napoli alla presenza del presidente del CNF avv. Andrea Mascherin. In particolare l'avv. Mascherin ha garantito che a breve la vicenda sarà oggetto di un intervento legislativo o regolamentare al fine di consentire il corretto svolgimento delle elezioni forensi. Il presidente avv. Fabio Benigni ribadisce quanto già affermato in precedenza e precisamente: è senz'altro vero che il TAR Lazio con le sentenze nn. 8332/15, 8333/15 e 8334/15 ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 7 e 9 del regolamento elettorale di cui al D.M. 170 del 10.11.2014, annullandoli, è, però, altrettanto vero che la normativa contenuta nell'art. 28 della l. 247/2012 non è completa, varie potendo essere le modalità di presentazione della lista e di espressione del voto pur nel rispetto dei principi desumibili dalle citate sentenze e dal richiamato art. 28;
- conferma di ciò si trae dalle richiamate sentenze del TAR Lazio che, dopo aver rilevato che "la inequivocità del contenuto precettivo del citato comma 3, in sostanza, non lascia spazio, secondo un criterio ermeneutico letterale e teleologico, ad una competenza regolamentare in punto di limite massimo delle preferenze esprimibili da ciascun elettore", rappresenta, però, al tempo stesso, che nella parte in cui la norma utilizza l'espressione 'non superiore' la stessa consente una disciplina di dettaglio che attribuisca all'elettore la possibilità di esprimere un numero inferiore di preferenze; ciò che è pure confermato dal riferimento, contenuto nella stessa disposizione, all'approssimazione per difetto del numero ottenuto dall'operazione matematica di calcolo dei due terzi";
- ancora, sempre nelle stesse sentenze è stato ribadito che sono "rimessi alla competenza regolamentare del Ministero della giustizia" "le misure e i meccanismi..... a mezzo dei quali garantire un risultato elettorale che rispetti l'equilibrio tra i generi";

- essendo pertanto varie le modalità per dare attuazione al precetto normativo, onde evitare ulteriori possibili controversie, appare indispensabile l'emanazione del regolamento ministeriale che scelga una delle opzioni possibili nell'ambito dei principi enunciati nelle richiamate sentenze e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 2010;
- in assenza di tale normativa regolamentale non è possibile procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

IL CONSIGLIO

- all'unanimità dei presenti manda alla segreteria amministrativa di trasmettere il deliberato, nelle forme previste, al CNF, affinché proceda a sollecitare le Istituzioni competenti ad adottare le iniziative necessarie a risolvere la problematica "elezioni forensi".

Alle ore 13:00 la seduta è sciolta.

Il Consigliere Segretario

F.to avv. Biancamaria D'Agostino



Il Presidente

F.to: avv. Fabio Benigni

